

(N. 459-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro del Commercio con l'estero

e col Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 1949

Approvazione degli accordi di carattere economico conclusi a Torino
il 20 marzo 1948, fra l'Italia e la Francia.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'intento di accelerare la ricostruzione dell'economia italiana e di quella francese, garantirne la solidità e la stabilità, nella convinzione di così cooperare alla riorganizzazione ed allo sviluppo dell'economia europea e del commercio mondiale, vennero firmati a Torino il 20 marzo 1948, fra i due Governi italiano e francese, accordi di carattere economico che il Senato è chiamato ad approvare.

Il periodo di durata di detti accordi è di un anno e cioè dal 1° aprile 1948 al 31 marzo 1949; non sarà però superfluo, far notare che a Parigi, il 24 marzo 1949, i Ministri Sforza e Schumann decisero di prorogare al 31 giugno 1949 l'accordo commerciale di Torino, in attesa che nuove intese commerciali della durata di un altro anno fossero concordate con effetto dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950. Ed infatti il Ministro Grazzi per l'Italia e il sig. Drouin

per la Francia, a Parigi, l'8 giugno scorso, hanno stipulato detti nuovi accordi, nell'intento sempre di sviluppare gli scambi commerciali fra i due Paesi e di portarli — dice testualmente l'accordo — al livello corrispondente all'importanza delle due economie.

Premessa detta precisazione, che è sembrata necessaria per far apparire la continuità degli accordi tuttora in vigore, in quanto l'accordo di Torino non è che il primo anello di una catena, è opportuno addivenire all'esame degli accordi, che sono cinque e precisamente:

1° Dichiarazione comune, mediante la quale, previa proclamazione ufficiale dei due Paesi contraenti della loro volontà di costituire una Unione doganale, si è creduto opportuno di mantenere d'ora innanzi detta volontà, sviluppando nella più larga misura possibile le relazioni economiche. Ed a tal fine si è decisa l'adozione di nuove intese e per i pagamenti e per un nuovo accordo commerciale.

2° Accordo commerciale vero e proprio tra l'Italia e la Francia, mediante il quale il Governo francese autorizzerà l'esportazione verso l'Italia di prodotti originari francesi e di provenienza dell'Unione francese, indicati nell'allegato A al presente accordo, fino al limite di quantità o di valore per ciascun prodotto indicato.

Da parte sua il Governo italiano autorizzerà l'importazione in Italia di detti prodotti, nei limiti indicati.

Analogamente si comporterà il Governo italiano, che autorizzerà l'esportazione in Francia di prodotti « originari e di provenienza dall'Italia » secondo l'Allegato B al presente accordo.

I contingenti indicati nei predetti allegati sono dichiarati validi dal 1° aprile 1948 al 31 marzo 1949.

3° Protocollo dell'accordo commerciale tra l'Italia e la Francia del 20 marzo 1948. Qui sono fissate le norme che regolano l'esportazione dei prodotti metallurgici; la consegna del carbone francese all'Italia; la trasformazione fatta in Italia del carbone francese in coke per conto della Francia; l'aumento del contingente di esportazione in Francia della canapa italiana; l'esportazione del piombo e minerali relativi in Francia; lo scambio di grano da semina contro grano da consumo; le ordinazioni di trattori

agricoli all'industria italiana; lo scambio di materiale aeronautico; l'esportazione di macchinario per l'industria grafica dalla Francia in Italia; le forniture di materiale elettrico da parte dell'industria italiana; lo scambio di vini spumanti e liquori; lo scambio di prodotti di tabacco; gli scambi di prodotti in occasione delle fiere francesi ed italiane: lo scambio di libri, giornali, periodici, edizioni musicali ed artistiche; l'importazione delle pellicole cinematografiche; lo scambio di materiale radiotelegrafico; le condizioni per le quali saranno importati in Francia vini italiani di consumo normale; le norme su altri scambi complementari; le esportazioni italiane nei territori dell'Africa francese del nord (Algeria — Tunisia — Marocco); le esportazioni italiane verso i territori francesi d'oltremare (quelli non compresi nell'Africa del Nord); le esportazioni supplementari della Francia verso l'Italia; le norme per la liquidazione degli affari di reciprocità; la fornitura di prodotti azotati dall'Italia alla Francia corrispondenti a circa 10.000 tonnellate di azoto puro.

Il protocollo poi indica, come sempre valide, le clausole del protocollo allegato all'accordo commerciale del 26 dicembre 1946.

4° Protocollo aggiuntivo all'accordo per i pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946.

Dette clausole economiche rivestono carattere di grande importanza perchè l'articolo 1 del protocollo aggiuntivo modifica l'articolo 3 dell'accordo del 1946. Infatti resta fissato nel limite di tre miliardi di franchi o del controvalore in lire il saldo risultante dalla compensazione dei due conti e le parti contraenti si consulteranno senza dilazione in caso di supero di detto importo. È da premettere che l'importo dell'accordo del 22 dicembre 1946 non doveva superare gli 800 milioni di franchi; a titolo informativo sarà utile sapere che per il periodo dell'accordo successivo a quello di cui trattasi e cioè a valere del 1° aprile al 30 giugno 1949 l'importo delle contrattazioni o *plafond* di finanziamento, come suole chiamarsi, è stato elevato a 5 miliardi di franchi e, per l'accordo dell'8 giugno 1949 attualmente in vigore, a 10 miliardi di franchi.

In tema di cambio, l'articolo 2 del protocollo addizionale, apporta una importante modifica

portando il tasso del cambio a lire 220 per ogni cento franchi. Detto tasso sarà riesaminato mensilmente in funzione del corso libero del dollaro in Francia e del dollaro in Italia durante il mese precedente.

Se si tien conto che con l'accordo dei pagamenti il tasso di scambio fra lira e franco era di lire 293, si può constatare di quanta efficacia per l'intensificazione dei traffici sia stato questo opportuno adeguamento del tasso del cambio verso il corso del mercato libero. Un ulteriore passo avanti in questo senso è stato compiuto in seguito, poichè fin dall'accordo trimestrale aprile-giugno 1949 il tasso del cambio fu portato a 180 lire per cento franchi ed è attualmente in vigore.

5° Uno scambio di note, sempre in data 20 marzo 1948, completa la serie delle parti dell'accordo, mediante le quali possono essere inseriti nel conto di compensazione gli interessi, i dividendi, le cedole di interessi ipotecari, e quanto altro forma remunerazione periodica di capitale relativo a persone fisiche o enti morali. La decorrenza per l'entrata in vigore di dette note è stata portata al giorno in cui i due Governi italiano e francese avranno ufficialmente dichiarato la loro volontà di costituire l'Unione doganale. Noi sappiamo che ciò

è stato fatto con la firma di trattato di Parigi il 26 marzo 1949.

ONOREVOLI SENATORI. Questo primo accordo commerciale fra l'Italia e la Francia che segue all'accordo dei pagamenti del 22 dicembre 1946, è l'espressione della concorde fede dei due Paesi contraenti nel successo dell'iniziativa dell'Unione doganale fra di essi. Come è stato illustrato, gli anelli di questa catena vanno aumentando e con essi l'incremento dei traffici è una realtà ogni giorno più concreta.

Se è vero che l'Europa cammina, e con ritmo celere, verso l'Unione Europea, è doveroso riconoscere negli accordi fra l'Italia e la Francia, di cui abbiamo trattato, un notevole passo inteso ad avvicinarci alla mèta.

Si può fondatamente affermare che l'idea dell'Unione doganale fra le Nazioni sorelle esce rafforzata dagli accordi di cui è stato sopra parlato, in quanto detti accordi tendono a dare corpo e sostanza a quella Unione che può definirsi sicura conquista per un'era di maggiore prosperità fra due popoli. Vogliate quindi confortare con il vostro assenso gli accordi di cui al presente disegno di legge.

PASQUINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Torino, tra l'Italia e la Francia, il 20 marzo 1948:

- a) Dichiarazione comune;
- b) Accordo commerciale;
- c) Protocollo all'Accordo commerciale;
- d) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946;
- e) Scambio di Note.

Art. 2.

Il tasso di cambio tra la lira italiana e il franco francese, ai fini del presente decreto, è

stabilito secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946 di cui al punto d) del precedente articolo 1.

Per il pagamento ai creditori in Italia dello equivalente in lire italiane delle somme in franchi francesi versate in loro favore nel conto in franchi francesi aperto dalla Banca di Francia a nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi ai sensi dell'articolo 1 punto 2 dell'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946, si prende come base il sopracennato tasso di cambio del franco francese vigente il giorno dell'accreditamento delle somme stesse nel conto suindicato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.